

(N. 229)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GENNAIO 1949

Modifica dell'articolo 31 della legge 9 maggio 1940, n. 370,
sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito

ONOREVOLI SENATORI. — Il secondo comma dell'articolo 31 della legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, dispone — fra l'altro — che il periodo di permanenza minima nel grado di capitano, fissato in sette anni dal primo comma dell'articolo stesso, è ridotto a cinque anni per quei capitani che nel grado stesso abbiano conseguito un vantaggio di carriera.

Scopo della norma fu quello di evitare lo scavalco di detti ufficiali da parte dei capitani provenienti dai primi tenenti, per i quali — ai sensi del primo comma dell'articolo 140 della legge stessa — il periodo di permanenza nel grado era stabilito in cinque anni.

La disposizione del secondo comma dell'articolo 31 della legge di avanzamento non è stata, però, mai attuata: in primo tempo, in conseguenza della norma contenuta nel secondo comma dell'articolo 130 della legge stessa (che ne sospendeva l'applicazione fino

al 30 marzo 1943); in secondo tempo, per effetto del regio decreto legge 17 febbraio 1942, n. 151, che — con decorrenza dal 1° gennaio 1942 e fino alla cessazione dello stato di guerra — riduceva, all'articolo 32, per tutti i capitani, a tre anni il periodo di permanenza minima nel grado; successivamente, per la mancata formazione — a partire dall'8 settembre 1943 e fino al 30 giugno 1947 — dei quadri d'avanzamento.

Pubblicato nel febbraio 1948 il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, concernente gli organici provvisori dell'Esercito, e stabilita in detto decreto la riapertura delle promozioni, si dovrebbe applicare — a decorrere dal 1° luglio 1947 — la cennata norma di cui al secondo comma dell'articolo 31 della legge n. 370.

Senonchè, considerato che:

a) non esistono da tempo nei ruoli capitani provenienti dai primi tenenti i quali — per

effetto dell'articolo 140 — potrebbero scavalcare quelli in possesso di un vantaggio di carriera;

b) applicando il secondo comma dell'articolo 31, gli ufficiali in possesso di un vantaggio di carriera otterrebbero un ulteriore acceleramento, scavalcando i pari grado della stessa anzianità che li precedono nel ruolo;

c) l'attuazione della norma di che trattasi era stata prevista per carriere normalizzate (la legge del 1940 ne rinviava, infatti, l'applicazione in attesa appunto di una normalizzazione che tuttora non è stata raggiunta, sia per l'aumento degli organici effettuato in passato con la conseguente riduzione dei periodi di permanenza nel grado di cui alla legge

17 febbraio 1942, n. 151, sia per gli eventi verificatisi dopo l'armistizio),

l'amministrazione non ritiene opportuno di far luogo all'applicazione della norma in parola.

In conseguenza è stato predisposto l'unito disegno di legge, col quale, anzichè modificare il solo secondo comma di cui trattasi, si sostituisce, aggiornandolo, l'intero articolo 31 della legge n. 370, che già in precedenza, con l'articolo 2 del decreto legislativo 18 marzo 1947, n. 402 aveva subito altra variante intesa a sospendere l'applicazione della norma contenuta nel terzo comma.

Il suddetto disegno di legge si sottopone ora all'approvazione delle Camere.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 31 della legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, quale risulta modificato dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 marzo 1947, n. 402, è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale iscritto sul quadro di avanzamento non può conseguire la promozione se non abbia compiuto i seguenti periodi di permanenza minima nel grado:

generale di divisione: un anno;
 generale di brigata o maggiore generale:
 un anno;
 colonnello: tre anni;
 tenente colonnello: due anni;
 maggiore: tre anni;
 capitano: sette anni;
 tenente: sei anni.

Per il tenente ed il maggiore che abbiano conseguito nel grado vantaggi di carriera, i suddetti periodi sono ridotti di un anno per i maggiori, di un anno per i tenenti, di due anni per i tenenti medici».

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1947.